

METHERMA

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

27 novembre 2008*

Nel procedimento C-403/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 31 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 31 agosto 2007, nella causa

Metherma GmbH & Co. KG

contro

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dal sig. A. Ó Caoimh (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e U. Löhms, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Metherma GmbH & Co. KG, dal sig. W.-D. Glockner, Rechtsanwalt;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle voci 8101 e 8102 della nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Metherma GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Metherma») e lo Hauptzollamt Düsseldorf (ufficio doganale principale di Düsseldorf; in prosieguo: lo «HZA Düsseldorf»), in merito al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di accogliere la domanda della Metherma volta ad ottenere un'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale per barre di tungsteno o di molibdeno ottenute per sinterizzazione, al fine di trasformare tali barre di metallo in cascami ed avanzi tramite frantumazione manuale.

Contesto normativo

Il regime di trasformazione sotto controllo doganale

- 3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»), istituisce una serie di regimi doganali economici tra cui, ai suoi artt. 130-136, quello della trasformazione sotto controllo doganale.
- 4 In forza dell'art. 130 del codice doganale:

«Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi

all'importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. (...)».

- 5 L'art. 132 del predetto codice dispone che «[l]'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto».
- 6 L'art. 133 del codice doganale prevede quanto segue.

«L'autorizzazione è concessa soltanto:

(...)

- e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche). (...)».

- 7 L'art. 551, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993 (GU L 141, pag. 1), prevede che «[i]l regime di trasformazione sotto

controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci».

- 8 Ai sensi dell'art. 552, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 993/2001, in combinato disposto con il numero progressivo 2 dell'allegato 76, parte A, a questo medesimo regolamento, le condizioni economiche applicabili al regime di trasformazione sotto controllo doganale si considerano soddisfatte in caso di riduzione di merci di qualsiasi specie in cascami e rottami.

La nomenclatura combinata

- 9 La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 sono stati approvati a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
- 10 Il regolamento n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), basata sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, ove solo la settima e l'ottava cifra rappresentano suddivisioni ad esso proprie.

11 La NC nonché le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche sono contenute nell'allegato I di detto regolamento.

12 Conformemente all'art. 12, n. 1, del regolamento in parola, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254 (GU L 28, pag. 16), la Commissione delle Comunità europee adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

13 Pertanto, l'allegato I del regolamento n. 2658/87 è stato sostituito segnatamente, con effetto dal 1° gennaio 2001, dall'allegato al regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264, pag. 1).

14 La parte seconda della NC, quale tracciata da quest'ultimo regolamento, comprende una sezione XV, intitolata «Metalli comuni e loro lavori», la quale contiene vari capitoli tra cui il capitolo 81, intitolato «Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie».

Le disposizioni della NC relative al tungsteno

15 La voce 8101 della NC, contenuta nel capitolo 81, è redatta nei seguenti termini: «Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi». Essa è suddivisa in due categorie, ossia «Polveri» (sottovoce 8101 10 00) e «altri».

- 16 Nella versione della NC derivante dal regolamento n. 2388/2000, quest'ultima categoria «altri» comprende, in particolare, la sottovoce 8101 91, del seguente tenore: «Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi». Tale sottovoce è a sua volta suddivisa nelle sottovoci 8101 91 10 e 8101 91 90, rispettivamente del seguente tenore «Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione» e «Cascami e avanzi».

Le disposizioni della NC relative al molibdeno

- 17 La voce 8102 della NC, che figura parimenti nel capitolo 81 di quest'ultima, è così formulata «Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi» e si suddivide in due categorie, ossia «Polveri» (sottovoce 8102 10 00) e «altri».
- 18 Nella versione della NC derivante dal regolamento n. 2388/2000, quest'ultima categoria «altri» comprende la sottovoce 8102 91, così redatta: «Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi». Quest'ultima sottovoce è, a sua volta, suddivisa nelle sottovoci 8102 91 10 e 8102 91 90, rispettivamente del seguente tenore: «Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione» e «Cascami e avanzi».

L'interpretazione della NC

- ¹⁹ Le regole generali per l'interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della medesima, prevedono in particolare quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole.

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

(...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni e di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

- ²⁰ Ai termini della nota 8, lett. a), di cui alla sezione XV della NC, per «cascami e avanzi» si intendono «i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi».

- 21 La nota di sottovoci di cui al capitolo 81 della NC enuncia che la nota 1 del capitolo 74, che definisce le «barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli», si applica, *mutatis mutandis*, al capitolo 81 di cui trattasi. Secondo la citata nota 1, lett. d), con il termine «Barre» si intende:

«i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (...). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (...) supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi ["profilati" e "fili" nonché "lamiere, nastri e fogli" e "tubi"]».

Le note esplicative del SA

- 22 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito in forza di un'apposita convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. Alla data dei fatti della causa principale, la versione applicabile di tali note era quella risultante

dall'aggiornamento n. 11, effettuato durante il mese di febbraio 2001 (in prosieguo: le «note esplicative del SA»).

23 Dalle note esplicative del SA relative alla voce 8101 di quest'ultimo emerge che il tungsteno viene ottenuto sotto forma di metallo in polvere che viene compresso in lingotti o in barre prismatiche che, a loro volta, sono disposti in un forno elettrico ad atmosfera d'idrogeno. Durante quest'ultima operazione il calore intenso che si sviluppa produce coesione delle particelle di polvere in una massa solida e resistente, senza che si abbia disgregazione delle barre. Queste ultime sono poi martellate meccanicamente, quindi trasformate, per laminazione, stiratura o trafilatura, in fogli, in barre di sezione più ridotta o in fili. Il tungsteno serve, in particolare, alla fabbricazione di filamenti per lampade ad incandescenza ma questo metallo è «utilizzato tuttavia più spesso sotto forma di ferro-tungsteno del capitolo 72 [del SA] (...) nella preparazione degli acciai speciali».

24 L'ultima parte delle note esplicative del SA relative alla voce 8101 di quest'ultimo indica, in particolare, che tale voce «comprende il tungsteno (wolframio):

A) Sotto forma di polveri.

B) Allo stato greggio, sotto forma di masse gregge, di lingotti e di barre, nonché allo stato di cascami o di rottami (per questi ultimi occorre riferirsi alle disposizioni della nota esplicativa della voce n. 72.04).

C) Sotto forma di semi-prodotti, e cioè in barre ottenute con procedimenti diversi dalla sinterizzazione, bacchette, profilati, lamiere, nastri, fogli o fili.

D) Sotto forma di lavori (...)».

25 Per quanto attiene al molibdeno, dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 8102 emerge, in particolare, che secondo il processo utilizzato, il molibdeno si presenta sia allo stato compatto sia in polvere, che viene lavorata con lo stesso metodo del tungsteno. Questo metallo è impiegato sotto forma di ferro-molibdeno per la preparazione degli acciai, di cui al capitolo 72 del SA. La nota esplicativa di cui trattasi riporta anche che, siccome la metallurgia del tungsteno e del molibdeno hanno numerosi punti in comune e gli usi dei citati metalli sono spesso simili, le disposizioni dell'ultima parte delle note esplicative del SA relative alla voce 8101 di quest'ultimo sono parimenti applicabili al molibdeno.

26 La nota esplicativa del SA relativa alle voci 7204 del SA, intitolata «Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio», è così redatta:

«(...)

Questa voce comprende i cascami e gli avanzi di ghisa, di ferro o acciaio quali quelli definiti alla nota [8] a) della sezione XV [del SA].

Questi prodotti, comunemente chiamati ferraglie, sono di natura molto varia e si presentano abitualmente sotto le forme seguenti:

- 1) Cascami ottenuti nel corso della fabbricazione o della lavorazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio, ad esempio le limature, i trucioli, le spuntature di lingotti, billette, barre e profilati.

(...)

Questa voce non comprende i prodotti suscettibili di essere utilizzati sia per il loro uso primitivo, tali e quali o dopo riparazione, sia per altri usi e neppure i prodotti che possono essere trasformati in oggetti di altro genere senza passare per il procedimento di recupero del metallo. (...)

Sono anche esclusi:

(...)

- c) I pezzi provenienti dalla rottura dei lingotti, pani o salmoni o altre forme primarie della ghisa greggia o della ghisa specolare (...)

(...).».

Causa principale e questione pregiudiziale

- 27 Nell'ottobre 2001 la Metherma ha presentato una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale per barre di tungsteno o di molibdeno ottenute per sinterizzazione, ai fini della trasformazione di tali barre di metallo in cascami e avanzi tramite frantumazione manuale. Sembra che tale domanda fosse basata segnatamente sul fatto che, in forza della NC, «cascami e avanzi» erano esenti da dazi doganali mentre le aliquote del dazio convenzionale applicabili al tungsteno e al molibdeno greggi, «comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione», erano rispettivamente del 5% e del 3%.
- 28 Dopo aver esaminato vari campioni, l'istituto tecnico doganale di analisi e di formazione della Oberfinanzdirektion Köln (Direzione regionale delle entrate di Colonia) ha concluso che le barre di molibdeno ottenute per sinterizzazione costituivano molibdeno greggio e che era impossibile trasformare tali barre in cascami o in avanzi rompendole o tagliandole, poiché potevano ancora essere utilizzate, in particolare in vista della loro fusione.
- 29 Lo HZA Düsseldorf ha aderito a tale parere e ha respinto la domanda di autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale presentata per il tungsteno o molibdeno greggi in forma di lingotti, barre o granulati ottenuti per sinterizzazione.
- 30 Investito di un ricorso contro tale diniego, il Finanzgericht ha invece ingiunto allo HZA Düsseldorf di rilasciare l'autorizzazione richiesta. Il Finanzgericht ha giudicato soddisfatte le condizioni economiche alle quali era subordinata l'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale, in quanto le barre ottenute per sinterizzazione sarebbero state trasformate, tramite la frantumazione manuale prevista, in cascami e avanzi. Infatti, a suo avviso, la frantumazione delle barre ottenuta per sinterizzazione, la quale esclude qualsiasi trasformazione ulteriore di queste ultime in lamiere, barre o fili, le rende definitivamente inutilizzabili.

- 31 Nel suo ricorso per cassazione («Revision») proposto dinanzi al giudice del rinvio lo HZA Düsseldorf fa valere, da un lato, che le barre di metallo ottenute per sinterizzazione non costituiscono «lavori di metallo» ai sensi della nota 8, lett. a), di cui alla sezione XV della NC, bensì prodotti greggi. Dall'altro, le barre di metallo ottenute per sinterizzazione costituirebbero ancora metallo greggio persino dopo essere state frantumate.
- 32 Secondo il giudice del rinvio, l'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale richiesta dalla Metherma dovrebbe essere rilasciata qualora i prodotti importati, ossia le barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione, dovessero costituire «cascami e avanzi» dopo essere stati rotti o frantumati. Dinanzi al predetto giudice non sarebbe contestato che le altre condizioni di rilascio di una siffatta autorizzazione sono soddisfatte.
- 33 Il giudice di cui trattasi sottolinea che esso parte dal presupposto che i metalli in esame, nella loro forma greggia, non possano essere trasformati in avanzi tramite rottura o frantumazione. Rompendo un lingotto integralmente costituito da tungsteno o molibdeno, si otterrebbero nuovamente frammenti di tale metallo in forma greggia e non degli avanzi.
- 34 Tale giudice precisa tuttavia che le sottovoci della NC che comportano aliquote di dazi convenzionali pari al 5% per il tungsteno e pari al 3% per il molibdeno non comprendono soltanto tali metalli in forma greggia, bensì anche le barre «ottenute semplicemente per sinterizzazione» dei citati metalli.

35 Si porrebbe dunque la questione se dalla formulazione delle sottovoci della NC considerate si debba desumere che barre di metallo «ottenute semplicemente per sinterizzazione», sebbene derivino da una prima trasformazione del metallo, siano equiparabili alla forma greggia del rispettivo metallo, il che significherebbe che neppure la rottura o la frantumazione potrebbe ridurle in avanzi rientranti nelle sottovoci della NC che comportano un'esenzione dai dazi doganali, o se, per contro, da tale formulazione si evinca che le barre di metallo «ottenute semplicemente per sinterizzazione», pur essendo evocate nella medesima sottovoce della NC del metallo greggio, configurino già «lavori di metallo» che possono essere resi inutilizzabili tramite rottura o frantumazione.

36 Qualora dovesse essere accolta quest'ultima interpretazione, il giudice del rinvio ritiene che sorgerebbe allora la questione se le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» possano essere trasformate in avanzi tramite rottura o frantumazione, poiché tale operazione esclude la loro trasformazione ulteriore in lamiere, barre o fili, o se l'unica possibilità di impiego che rimane dopo la rottura o la frantumazione, vale a dire la fusione, nell'ambito della produzione di acciaio, dei frammenti ottenuti per sinterizzazione escluda che si consideri che le vecchie barre sono ormai definitivamente «inutilizzabili in quanto tal[i]» ai sensi della nota 8, lett. a), di cui alla sezione XV della NC.

37 In tale contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le barre di tungsteno o molibdeno “ottenute semplicemente per sinterizzazione”, classificate rispettivamente nelle sottovoci 8101 94 00 e 8102 94 00 della [NC],

possano essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, negli avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 97 00 e 8102 97 00 della [NC]».

Sulla questione pregiudiziale

38 Innanzi tutto va rilevato che la decisione nazionale che ha sancito la classificazione tariffaria contestata nella causa principale è stata adottata sotto la vigenza del regolamento n. 2388/2000. Infatti, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che la Metherma ha presentato la sua domanda di autorizzazione il 5 ottobre 2001 e che lo HZA Düsseldorf l'ha respinta il 3 dicembre 2001.

39 A tale proposito giova ricordare che un regolamento che precisa le condizioni per la classificazione in una voce o sottovoce doganale ha natura costitutiva e non può produrre effetti retroattivi (sentenze 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi, Racc. pag. 1103, punto 11, e 7 giugno 2001, causa C-479/99, CBA Computer, Racc. pag. I-4391, punto 31). D'altronde, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9; 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti, Racc. pag. I-1323, punto 10; 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 39, nonché 26 giugno 2008, cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann e Funk, Racc. pag. I-4635, punto 45).

40 Ciò posto, come giustamente suggerito dalla Commissione, la questione pregiudiziale deve essere esaminata tenendo conto non delle disposizioni di cui al regolamento (CE)

della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 327, pag. 1), come lascia intendere la formulazione della decisione di rinvio, bensì di quelle del regolamento n. 2388/2000.

41 Benché sembri che la Metherma, nelle sue osservazioni scritte, si sia fondata sulla versione della NC derivante dal regolamento n. 1810/2004, la medesima ha successivamente ammesso espressamente, all'udienza dinanzi alla Corte, che nella causa principale trova applicazione la versione della NC derivante dal regolamento n. 2388/2000. Inoltre, durante l'udienza è stato considerato pacifico che, a prescindere dalla loro numerazione e dalla loro ripartizione, le disposizioni di questi ultimi due regolamenti sono, dal punto di vista della loro formulazione, identiche per quanto riguarda le sottovoci della NC di cui trattasi nella fattispecie. Ciò premesso, l'argomentazione della Metherma, tanto scritta quanto orale, va intesa nel senso che prende in considerazione le voci 8101 e 8102 della NC quali risultano dal regolamento n. 2388/2000.

42 Va rilevato altresì che le sottovoci di cui trattasi hanno lo stesso valore e possono dunque essere comparate, conformemente al punto 6 delle norme generali per l'interpretazione della NC.

43 Alla luce di quanto precede, occorre interpretare la questione pregiudiziale come diretta ad accertare, in sostanza, se la NC, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, ossia quella risultante dal regolamento n. 2388/2000, debba essere interpretata nel senso che barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione», classificate rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10, possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90.

- 44 Nel merito, facendo segnatamente leva sulle note esplicative del SA, la Metherma deduce essenzialmente che, da una parte, barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» non sono equiparabili alla forma greggia del rispettivo metallo e che, dall'altra, esse possono essere trasformate in avanzi tramite rottura o frantumazione.
- 45 La Commissione si esprime in senso contrario e sostiene che siffatte barre devono essere considerate equivalenti alla forma greggia del rispettivo metallo e che il fatto di frantumare o di rompere tali barre non cambia nulla a tale riguardo. Come emerge al punto 31 della presente sentenza, tale posizione concorda sostanzialmente con quella fatta valere nella causa principale dallo HZA Düsseldorf, il quale non ha presentato osservazioni alla Corte.
- 46 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v. sentenze 1° luglio 1982, causa 145/81, Wünsche, Racc. pag. 2493, punto 12; 27 aprile 2006, causa C-15/05, Kawasaki Motors Europe, Racc. pag. I-3657, punto 38, nonché 18 luglio 2007, causa C-310/06, FTS International, Racc. pag. I-6749, punto 27).
- 47 Peraltro, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l'inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 13; 5 aprile 2001, causa C-201/99, Deutsche Nichimen, Racc. pag. I-2701, punto 20, nonché 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 18).

- 48 Si deve inoltre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le note esplicative, per quanto riguarda la NC, elaborate dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall'Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 16 giugno 1994, causa C-35/93, *Develop Dr. Eisbein*, Racc. pag. I-2655, punto 21, e 11 gennaio 2007, causa C-400/05, *B.A.S. Trucks*, Racc. pag. I-311, punto 28). Il tenore letterale delle dette note dev'essere dunque conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenze 9 febbraio 1999, causa C-280/97, *ROSE Elektrotechnik*, Racc. pag. I-689, punto 23; 15 settembre 2005, causa C-495/03, *Intermodal Transports*, Racc. pag. I-8151, punto 48, nonché 8 dicembre 2005, causa C-445/04, *Possehl Erzkontor*, Racc. pag. I-10721), punto 20.
- 49 Nel caso di specie, per quanto riguarda la questione se le barre di tungsteno e di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» siano equiparabili alla forma greggia di tali metalli, la Metherma sostiene anzitutto che il termine «forma greggia» riguarda, nella fattispecie, piuttosto «le forme, gli elementi formati o la formatura del materiale».
- 50 Questa interpretazione non può essere condivisa. Infatti, dalla formulazione delle sottovoci della NC applicabili nella presente fattispecie e dal contesto in cui vengono enunciate si evince che il termine «forma greggia», quale ripreso in queste sottovoci, non rinvia alle dimensioni degli oggetti metallici di cui trattasi, bensì al loro stato essenzialmente non lavorato. Un'interpretazione del genere emerge in modo particolarmente chiaro da talune versioni linguistiche del regolamento n. 2388/2000, quali le versioni danese («ubearbejdet»), inglese («unwrought»), italiana («greggio»), finlandese («muokkaamaton») e svedese («i obearbetad form»).
- 51 La Metherma ritiene peraltro che le barre di tungsteno e di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» non possano essere equiparate alla forma greggia

di tali metalli in quanto, tramite la sinterizzazione, il tungsteno e il molibdeno acquisiscono altre proprietà che fanno di loro dei prodotti e, pertanto, dei «lavori di metallo».

52 Certamente, tenuto conto delle note esplicative del SA relative alle voci 8101 e 8102, si potrebbe eventualmente ammettere che, tramite la sinterizzazione, il tungsteno e il molibdeno in polvere acquisiscano proprietà supplementari, quali la malleabilità. Tuttavia, rimane il fatto che, come emerge da queste stesse note, le barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione derivano dalla «coesione delle particelle di polvere in una massa solida e resistente, senza che si abbia disgregazione delle barre». Come emerge in particolare dall'ultima parte delle note esplicative del SA relative alla voce 8101, in mancanza di un'ulteriore lavorazione o trasformazione di tali barre, il fatto che a causa della sinterizzazione il tungsteno o il molibdeno non si presentino più sotto forma di polvere, bensì sotto forma di una massa solida, di per sé non può indurre a considerare che i metalli in questione non si presentino più in forma greggia, quantomeno ai fini dell'applicazione della NC.

53 Ad ogni modo, come rilevato dalla Commissione, dalla formulazione stessa delle sottovoci 8101 91 10 e 8201 91 10 della NC, quali si presentavano alla data dei fatti della causa principale, emerge che la forma greggia dei rispettivi metalli comprendeva, ai fini della NC, «le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione». Orbene, come si desume dai termini della questione sottoposta dal giudice del rinvio nonché dai punti 32, 35 e 51 della presente sentenza è pacifico che nella controversia principale sono in causa tali barre.

54 Ne consegue che, poiché le barre di tungsteno e di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» corrispondono alla forma greggia di tali metalli ai fini

rispettivamente delle voci 8101 e 8102 della NC, non si possono considerare tali barre come rientranti parimenti nella nozione di «lavori di tali metalli» ai sensi di dette voci.

55 Orbene, secondo la Metherma, sia che si tratti, nella causa principale, della forma greggia dei rispettivi metalli o di lavori di tali metalli, rimane nondimeno il fatto che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» potrebbero essere rese definitivamente inutilizzabili in quanto tali tramite frantumazione o taglio. Infatti, secondo la Metherma, siffatte barre frammentate non potrebbero più essere trasformate in lamiere, barre o fili. A questo proposito, la Metherma fa riferimento alla nota 8, lett. a), di cui alla sezione XV della NC, ai sensi della quale per «cascami e avanzi» si intenderebbero, in particolare, i lavori in metallo resi definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura o taglio.

56 Nei limiti in cui tale argomentazione poggia sull'assunto che le barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione costituiscono, nel loro stato intatto, lavori di tali metalli, dal punto 54 della presente sentenza emerge che un assunto del genere non può essere condiviso in quanto, ai fini, rispettivamente, delle voci 8101 e 8102 della NC, tali barre costituiscono tungsteno o molibdeno greggi.

57 La Metherma contesta, a questo riguardo, l'interpretazione alla quale procede il giudice del rinvio secondo cui il tungsteno o il molibdeno greggi, in linea di principio, non possono essere trasformati in cascami e avanzi. Rinviando alle note esplicative del SA relative alla voce 8101 di quest'ultimo, da un lato, essa sostiene che possono essere equiparate alla forma greggia solamente talune forme solide dei metalli in esame, vale a dire le particelle di polvere compresse in lingotti o in barre prismatiche. Dall'altro,

cascami e avanzi potrebbero anche essere ottenuti in base a forme gregge, come emergerebbe dalle note esplicative del SA relative alla voce 7204 di quest'ultimo, secondo cui cascami e avanzi si presenterebbero in forma di «spuntature di lingotti».

58 Per quanto riguarda il primo di questi argomenti, va ricordato che la formulazione delle sottovoci della NC in esame nella causa principale riguarda il tungsteno o il molibdeno «greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione». Ne consegue che tali metalli possono presentarsi in una forma greggia diversa da quella delle barre così ottenute. La possibilità che frammenti di barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» costituiscano altresì la forma greggia dei metalli di cui trattasi non è dunque affatto esclusa.

59 Per quanto riguarda il secondo di questi argomenti, è giocoforza rilevare che la Metherma si fonda su una lettura selettiva delle note esplicative del SA relative alla voce 7204 di quest'ultimo. In particolare, emerge espressamente dalle predette note che gli avanzi, quali le spuntature di lingotti, devono risultare dalla fabbricazione o lavorazione dei metalli in questione. Orbene, la frantumazione manuale del tungsteno e del molibdeno greggi di cui trattasi nella causa principale non può corrispondere a questi termini.

60 Peraltro, dagli estratti delle note esplicative del SA relative alle voci 8101 e 8102 del SA, riportati ai punti 24 e 25 della presente sentenza, emerge che le barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione non corrispondono a «prodotti» ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 7204, secondo cui la categoria dei cascami e degli avanzi non comprende i prodotti suscettibili di essere utilizzati sia per il loro uso primitivo, tali e quali o dopo riparazione, sia per altri usi, e neppure i prodotti che possono essere trasformati in oggetti di altro genere senza passare per il recupero del metallo. Del resto, anche se dovesse essere accolta la tesi della Metherma secondo cui le barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione potrebbero costituire «prodotti», emerge segnatamente dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, le quali non sono state contestate dalla Metherma, che le barre rotte, di cui trattasi nella causa principale, si prestano in

particolare alla fusione, nell'ambito della produzione dell'acciaio, senza passare per il recupero dei metalli in questione.

- 61 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la NC di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento n. 2388/2000, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta NC.

Sulle spese

- 62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta nomenclatura combinata.

Firme